



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 33 / 2019 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 11/02/2019

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

L'anno **2019** addì **11** del mese di febbraio alle ore 12:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

CERIANI CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa BELLEGOTTI MARINA .

Accertata la validità dell'adunanza, CERIANI CLAUDIO in qualità di VICE SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

Relaziona l' Assessore ACCORDINO FRANCO ROBERTO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta pervenuta da una studentessa del l'Università degli Studi di Milano – Bicocca per la realizzazione di tirocinio curriculare all'interno dell'asilo nido comunale "Santina Bianchi"

Visto il testo di convenzione, fornita dall'Università stessa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che per il tirocinante non è prevista alcuna indennità di partecipazione per l'attività di tirocinio curriculare;

Richiamato l'art. 7 della convenzione allegata in cui si evince che il tirocinante deve essere inteso come lavoratore e pertanto il Comune di Tradate deve farsi carico delle misure di tutela inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuto opportuno stipulare la convenzione con l'Università degli studi di Milano – Bicocca per l'impiego di studenti nelle attività gestite dal Comune di Tradate attraverso lo strumento del tirocinio curriculare per garantire una opportunità formativa ai giovani del territorio;

Visto il parere espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dei Servizi Sociali dottoressa Mariella Luciani

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, a titolo gratuito presso i servizi del Comune di Tradate gli studenti dell'Università degli Studi Milano - Bicocca in tirocinio curriculare;
2. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare alla responsabile dei servizi sociali di effettuare tutti gli atti necessari per l'accoglienza degli studenti;
4. di dare atto che non vi sono oneri economici di alcun tipo a carico del Comune di Tradate,
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 267/00, del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari;

Con successiva votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00, al fine di permettere celermente l'inizio dell'attività di tirocinio curriculare presso l'asilo nido comunale "Santina Bianchi"

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II VICE SINDACO
CERIANI CLAUDIO

II SEGRETARIO
BELLEGGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 7.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

l'Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, con sede legale in Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, Milano, CAP 20126, Codice fiscale/Partita IVA: 12621570154, rappresentato dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata il 08/10/1961 a Monza (MB)

E

SOGGETTO OSPITANTE

comune di Tradate con sede legale in piazza Mazzini 3, Comune Tradate (VA), CAP 21049, Codice fiscale/Partita IVA 00223660127 rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato) INGEGNER CLAUDIO CERIANI nato il 25/10/1954 a Varese (VA)

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante **comune di Tradate** si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore **Università degli Studi di MILANO-BICOCCA**.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della

presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

ARTICOLO 10 - Imposta di bollo

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ARTICOLO 11 - Privacy e dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) I dati personali che saranno trattati sono: *nome e cognome, data e luogo di nascita.*
- b) La categoria di persone interessate al trattamento è: *i rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.*
- c) La finalità del trattamento dei dati personali è: *la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.*
- d) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- e) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.
- f) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- g) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- h) Qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
- i) Nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento si trovi in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
- j) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- k) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- l) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.
- m) I dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data ___/___/___

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Il Rettore

Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA

comune di Tradate

Il Rappresentante legale

INGEGNER CLAUDIO CERIANI



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 197/2019 del SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 08/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 197/2019 ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 08/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(VALEGGIA ELENA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 33 del 11/02/2019

ASILO NIDO COMUNALE SANTINA BIANCHI

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRADATE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI .

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 12/02/2019.

Tradate, 12/02/2019

Sottoscritto da
PINO CINZIA
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.